



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

16

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Presa d’Atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026/2029

L'anno **duemilaventisei**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO		X
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
ALISSETTA Antonella	CONSIGLIERE	X	
BERGADANO Roberto	CONSIGLIERE		X
BONINO Bruno Luigi	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
CRUCITTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
DEMARIE Clara	CONSIGLIERE		X
GALLO Silvia	CONSIGLIERE	X	
PETEANI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Presa d’Atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026/2029

Il Sindaco relaziona:

La TARI (tassa rifiuti) è normata dall’art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, che l’aveva istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori).

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, la ***“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”*** ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la ***“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*** ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Pertanto, a partire dall’anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, ci si deve attenere alle prescrizioni contenute nelle delibere che via via ARERA ha adottato.

La prima è stata la delibera n. 443 del 31.10.2019 recante ***“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021***. Nell’allegato “A” alla suddetta delibera è stato definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR**).

L’MTR costituisce un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, attraverso l’aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera ARERA per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.

L’impostazione generale che contraddistingue il Metodo Tariffario Rifiuti è basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, perché la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e prevede che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita.

Alla citata deliberazione n. 443/2019 hanno fatto seguito:

- la deliberazione n. **444/2019 del 31/10/2019** riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la determinazione 2/DRIF/2020 con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.
- la deliberazione N. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 inerente misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- la deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.
- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/RIF l’ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

L’MTR2 aveva introdotto un’evoluzione rispetto al primo periodo regolatorio: pur confermando l’impostazione generale dell’MTR1, aveva inserito alcuni meccanismi specifici volti all’efficienza e a rafforzare il ruolo di programmazione degli enti; Era stata infatti prevista una pianificazione quadriennale eseguita attraverso un sistema unico, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non si sia più verificato l’equilibrio economico finanziario della gestione. .

Erano stati configurati inoltre opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico),

Infine l’MTR2 teneva conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF,

Sulla base dell’MTR2 erano pertanto state determinate le tariffe per il quadriennio 2022/2025.

Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF avente ad oggetto: AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2), venivano apportate alcune significative modifiche al MTR-2, che definiva il limite massimo delle entrate tariffarie derivanti dalla TARI per l’intero periodo regolatorio 2021-2025, stabilendo però allo stesso tempo una revisione infraperiodale da effettuarsi per il biennio 2024-2025. Alla suddetta delibera aveva fatto seguito la **DETERMINAZIONE 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023** avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF

la Deliberazione **ARERA 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025**, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-3**) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029.

L’art. 7 della citata Deliberazione rubricato “Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione”, prevede la predisposizione del PEF 2026-2029 secondo MTR-3 e la trasmissione all’ETC nei termini ivi indicati.

Il PEF che si sottopone all’approvazione in questa seduta è pertanto un PIANO pluriennale, contenente i costi del servizio determinati per gli anni dal 2026 al 2029.

Circa la procedura di redazione e validazione del PEF occorre premettere quanto segue:

Ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018 N. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell’ambiente,

permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato in **ambiti territoriali ottimali** (ambito regionale e ambiti di area vasta).

I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi riorganizzati, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti

nelle more della piena operatività della Conferenza d'Ambito regionale e considerato che la stessa non svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente in assenza della deliberazione prevista dalla legge regionale 1-2018 (criteri e modalità di validazione dei PEF), la Regione Piemonte ha confermato l'esercizio delle funzioni di ETC in capo ai Consorzi di Area Vasta.

Nella nostra realtà il Consorzio di Aria Vasta è costituito dal CO.A.B.SE.R. (Consorzio Albese-Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 54 Comuni situati nel nord della provincia e che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

Le funzioni di cui all'art. 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif risultano pertanto esercitate dal CO.A.B.SE.R., che opera quale ETC per i 54 Comuni consorziati, in quanto in possesso dei necessari requisiti di terzietà che rispetto all'attività gestionale.

Nel perimetro di regolazione considerato, è presente il gestore integrato S.T.R. S.r.l. coerentemente con l'affidamento secondo modello *in house providing*.

Nel luglio 2021 i Comuni appartenenti al CO.A.B.SE.R. avevano deliberato di individuare quale gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la società STR, Società Trattamento Rifiuti s.r.l., quale società unica partecipata dai Comuni consorziati, già proprietaria degli impianti.

Alla STR era stata affidata la gestione di tutti i servizi inerenti i rifiuti, compresa la bollettazione e riscossione della TARI (attività queste ultime di cui erano prima gestori i singoli Comuni)

A far data dal 1.1.2026 il segmento di servizio denominato "gestione tariffe e rapporto con gli utenti" è tornato ad essere parzialmente in capo ai Comuni (Uffici TARI) mentre la parte correlata ai servizi affidati *in house*, è in capo al gestore integrato, secondo l'assetto organizzativo definito per ciascun Comune consorziato.

E' da precisare inoltre che i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, precedentemente appaltati a società terze (in ultimo la ditta PROTEO srl), saranno effettuati direttamente dalla società pubblica STR s.r.l.

La procedura di redazione e approvazione del PEF, prevede che, il **gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predisponga il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR.

Il documento viene quindi trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, (nella nostra realtà al CO.A.B.SE.R), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, per la validazione.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati

Ciascun Comune, preso atto del PEF validato, procede all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe al Consorzio, che trasmetterà ad ARERA il PEF validato e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

L'ARERA, verificata la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo conseguentemente approva;

Conformemente al MTR-3, l'istruttoria per la redazione del PEF ha preso in considerazione i dati del gestore integrato (S.T.R. S.r.l.) a partire dai dati di bilancio 2024, corretti e aggiornati con le informazioni disponibili per aggiornare il quadro relativo agli esercizi 2026 e seguenti.

Tali dati sono stati integrati con quelli provenienti dai singoli Comuni consorziati, anche in ragione della ripartizione delle competenze sul segmento "gestione tariffe e rapporto con gli utenti".

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni consorziati inerenti i costi e le entrate di propria competenza, corredati da dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e da relazione dettagliata,

STR, in qualità di gestore unico, ha elaborato i piani finanziari di ciascuno e li ha trasmessi al CO.A.B.S.E.R, per la validazione.

Per la redazione del PEF 2026/2029 sono stati trasmessi al gestore in data 5.1.2021:

- i dati, desunti di bilanci **2024 e 2025**, relativi a:

- costi sostenuti direttamente dall'Ente per attività di spazzamento effettuata dal personale tecnico dipendente,
- costi per gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (retribuzione personale ufficio tributi, attività di riscossione e accertamento, aggiornamento software ecc.)
- crediti inesigibili
- fondo crediti dubbia esigibilità
- IVA indetraibile

- i dati delle entrate tariffarie desunti dai PEF **2024 e 2025**

- fabbisogni standard

- dati dei cespiti

- detrazioni per contributo MIUR

Con il MTR-3 il fabbisogno standard diventa benchmark obbligatorio per valutare il costo unitario effettivo del servizio e per il calcolo di specifici coefficienti regolatori.

Il CO.A.B.S.E.R. con nota prot. 1007 del 5/6/2026 ha trasmesso al nostro Comune il PEF pluriennale validato, per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e per le determinazioni di competenza in materia di articolazione tariffaria (documento allegato alla presente sotto la **lett. A**) per farne parte integrante e sostanziale).

E' da sottolineare che con l'MTR3 la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito, rispetto alla struttura dei PEF precedenti, una trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti .

Si è infatti determinato nel primo anno un effetto importante di spostamento di costi dalla parte variabile a quella fissa, spostamento che va invece diminuendo nei tre anni successivi a fronte di un rialzo dei costi variabili.

Nel 2024, i costi fissi rappresentavano il 49,79% del totale, i variabili il 50,21%.

Nel 2025, i costi fissi rappresentavano il 46,65%, i variabili il 53,35%

Nel 2026 i costi fissi rappresentano il 53,15%, i variabili il 46,85%

Nel 2027 i costi fissi rappresentano il 49,82%, i variabili il 50,18%

Nel 2028 i costi fissi rappresentano il 45,06%, i variabili il 54,94%

Nel 2029 i costi fissi rappresentano il 43,55%, i variabili il 56,45%

Nel documento, redatto secondo l'MTR3, dai costi sostenuti per l'attività di raccolta, trattamento, smaltimento RU, e raccolta e trasporto rifiuti delle frazioni differenziate, quantificati in base al consuntivo delle fatture emesse dal gestore, sono stati sottratti i ricavi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, nonché i ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la vendita di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, metalli, legno, e i corrispettivi della vendita di sacchi aggiuntivi alle utenze da parte del Comune.

Nel PEF pluriennale validato, i costi risultano così ripartiti:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI €)
2026	127.750	144.905	272.655 (1)
2027	142.121	141.090	283.211 (1)
2028	166.798	136.795	303.593
2029	173.805	134.081	307.886

(1) Al netto della detrazione per contributo MIUR

il CO.A.B.S.E.R, anche con la collaborazione della società Utiliteam S.r.l. di Milano quale supporto tecnico-specialistico per l'elaborazione dei dati, ha predisposto il "Fascicolo essenziale alla validazione del PEF" (Allegato B alla presente Deliberazione) e ha redatto la Relazione unica di

validazione quale atto istruttorio unico ai fini della validazione (Allegato C alla presente Deliberazione).

La citata Relazione unica di validazione costituisce l'atto istruttorio unitario che:

- descrive l'assetto gestionale e il perimetro dei servizi considerati nel PEF 2026-2029;
- esplicita criteri, assunzioni e fonti dati utilizzate (gestore integrato/ Comuni / basi contabili e tecnico-gestionali);
- dà conto delle verifiche eseguite dall'ETC (completezza, coerenza, congruità, rispetto metodologia MTR-3);
- motiva le scelte adottate e le eventuali integrazioni/modifiche ai dati trasmessi dai gestori, anche a seguito di procedura partecipata;
- chiarisce che la validazione non esaurisce gli adempimenti successivi in capo ai Comuni e ai gestori, che restano responsabili dell'attuazione del servizio e della gestione tariffaria secondo le rispettive competenze.

In sede di istruttoria e validazione del Piano Economico Finanziario, l'Ente territorialmente competente ha verificato – senza riscontrare anomalie – il rispetto del vincolo alla crescita annuale dei ricavi tariffari di cui alla regolazione ARERA vigente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di provvedere alla presa d'atto del PEF 2026/2029, che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Esaminato il Piano Finanziario pluriennale, corredato dalla Relazione Unica di Validazione allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli, N.ZERO astenuti, n. ZERO contrari, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto del **Piano Economico Finanziario della gestione del servizio rifiuti urbani per gli anni 2026/2029**, corredato dalla Relazione Unica di Validazione allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che in sede di variazione sia del bilancio di previsione 2026 che del bilancio pluriennale verranno rideterminate negli importi indicati nel PEF le corrispondenti risorse a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – CO.A.B.SE.R. – per gli adempimenti successivi

Con separata votazione, stante l'urgenza, Con n. 8 voti favorevoli, N.ZERO astenuti, n. ZERO contrari, resi per alzata di mano presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

VeZZa d'Alba, li 12/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 11/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

VeZZa d'Alba, li _____

**IL SEGRETARIO
COMUNALE** COLZANI Dott.ssa Fulvia